



Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE

La Giudice Onoraria

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile iscritto al R. G. N. /2017 promossa da:

Ricorrente

Nei confronti di:

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO
INTERNO**

Resistente

P.M.

Intervenuto

Con ricorso tempestivamente depositato, , nato in Nigeria, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 18/05/2017, con cui la Commissione territoriale di Bologna - Sezione distaccata Forlì- Cesena gli negava la protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art.14 D. Lgs. 251/07 o in subordine della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998 o in ulteriore subordine accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost. Il provvedimento impugnato non riconosce credibilità al suo racconto ritenuto incoerente e non verosimile, rilevando che il ricorrente *“richiama come causa di persecuzione l'appartenenza al movimento Massob del quale però non ha saputo indicare il significato. Ha continuamente ribadito di essere perseguitato poiché voleva l'indipendenza del Biafra, ma trascurando il fatto che il movimento Massob è legale in Nigeria e i suoi genitori continuano a vivere ad Aba senza problemi. Fra l'altro l'episodio narrato risale al 2012”*.

Il Ministero degli Interni si costituiva depositando note e documenti il 28/11/2017 rilevando l'infondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.



All'udienza del 13/12/2017 veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si riservava la decisione.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio senza formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

, nato in Nigeria, nel corso dell'audizione ha dichiarato quanto segue.

“ADR. Solo la scuola primaria, no so leggere e scrivere. Sto imparando ora nel corso di Italiano.

ADR. Mio padre, mia madre, tre sorelle e due fratelli, questi ultimo non sono più in Nigeria, uno è in Senegal e l'altro in Camerun e io sono il più grande.

ADR. Avevo un'attività di rivendita di pezzi di ricambio delle auto.

ADR. No, da solo.

ADR. Riuscivo e molto bene, perché riuscivo a mantenere anche la mia famiglia, che era povera.

ADR. Cristiano pentecostale.

ADR. Perché il governo nigeriano voleva uccidermi per il fatto che ero un membro del MASSOP

ADR. Ero solo un membro. Il Massop è un movimento attivista per la popolazione del Biafra. Ora il movimento ha cambiato nome e si chiama IPOB

Il giudice rileva che durante la riletture del verbale il ricorrente ha cominciato a precisare più cose.

ADR. Il leader del movimento si chiama Masi Kalu (scrittura fonetica), che è un grande capo.

Viene chiesto al ricorrente perché è un grande capo.

R. Perché ha fatto molte cose buone per il Biafra, si batte molto, non ha paura del governo nigeriano e smobilita le persone. Il governo ha invaso la casa di Kalu e ora non sappiamo dove si trova.

Viene chiesto al ricorrente se prima si nascondeva.

R. No andava tranquillamente alle manifestazioni, ma poi il governo è andato a casa sua e ora non sappiamo dove si trova, se è vivo o morto.

Viene chiesto al ricorrente se sa quando è stato arrestato.

R. Quando ero in Italia.

Viene chiesto al ricorrente come ha avuto queste informazioni.

R. E' stata la mia famiglia.

Viene chiesto al ricorrente se è ancora in contatto con la sua famiglia.

R. Sì.

Viene chiesto al ricorrente se qualcun altro della sua famiglia fa parte del Massop.

R. No. I miei genitori mi hanno riferito che vengono spesso a cercarmi i poliziotti nigeriani.

Riprende la lettura del verbale.



Viene chiesto al ricorrente cosa ha fatto per il Massop.

R. Nel 2010 entravo a far parte del Massop. Ho partecipato a due riunioni nel 2012. Poi sono andato alla manifestazione del 04.06 2012 Anambra State nella città di Onicia, abbiamo fatto una manifestazione pacifica, ma poi è arrivata la polizia nigeriana, che cercava di arrestarci, ma noi ci rifiutavamo di andare con loro e loro cominciavano a sparare contro la folla e uccidevano tante persone, fra cui un mio amico. Sono fuggito e sono tornato a casa e la polizia mi veniva a cercare a casa. Allora sono scappato dalla finestra.

Viene chiesto al ricorrente se vedeva arrivare la polizia o se ne accorgeva solo quando la polizia bussava alla sua porta.

R. L'ho vista arrivare.

Viene chiesto al ricorrente com'era la sua casa.

R. Una sola stanza al piano terra.

Viene chiesto al ricorrente se aveva dei vicini.

R. Sì.

Viene chiesto al ricorrente di disegnare come era la sua casa.

R. Una grande casa con 16 stanze dove vivevano molte persone (la disegna).

Viene chiesto al ricorrente da quale finestra vedeva arrivare la polizia.

R. Loro entravano sul davanti (mostra nel disegno l'ingresso e segna il percorso della polizia) e io fuggivo da una finestra posteriore.

Viene chiesto al ricorrente dove fuggiva.

R. Sono andato alla fermata del "moto parco" da dove partono gli autobus verso altre parti della Nigeria e ho preso la corriera per Kano.

Viene chiesto al ricorrente se aveva dei soldi con sé.

R. Sì. Da Kano ho preso un autobus per il Niger, dove rimanevo sei mesi.

Viene chiesto al ricorrente se lavorava

R. Sì.

Viene chiesto al ricorrente perché lasciava il Niger.

R. Perché le cose non andavano bene. Nel gennaio 2013 arrivavo in Libia a Saba, dove rimanevo per un anno, poi sono andato a Tripoli, dove rimanevo due anni e sei mesi. Quando iniziava la guerra interna decidevo di lasciare il Paese.

Viene chiesto al ricorrente quando arrivava in Italia.

R. Il 25 giugno 2016.

Viene chiesto al ricorrente se ha qualcosa da dire che vuole che il giudice sappia.

R. Nient'altro.



Viene chiesto al ricorrente cosa teme se dovesse rientrare nel suo Paese.

R. Di essere ucciso.

Viene chiesto al ricorrente, perché il governo nigeriano è così ostile al movimento Massop.

R. Loro non vogliono che esista il Biafra. Non abbiamo nessun beneficio dal governo nigeriano, l'unica cosa che sanno fare è uccidere la gente. Noi stiamo cercando la libertà.

Viene chiesto al ricorrente se ha qualcosa altro da aggiungere.

R. No.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente se si sente nigeriano o del Biafra.

R. Io sono del Biafra.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente a quale etnia appartiene.

R. Ibo.”.

Il ricorrente a fronte di una domanda di protezione sufficientemente circostanziata, ha reso un racconto parzialmente coerente e concordante con le informazioni della Nigeria, con particolare riferimento all'ostilità del regime politico nigeriano contro i gruppi separatisti del Biafra (Cfr. Amnesty International, Nigeria: *'Bullets were Raining Everywhere'* Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 25 November 2016, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/583840864.html>), ma si ritiene non veritiero in riferimento alla persecuzione nei suoi confronti, per il solo fatto di aver partecipato a tre manifestazioni, inclusa quella del giugno 2012, che si concludeva in tragedia, in quanto egli non ha fornito alcuna plausibile motivazione di come avessero potuto identificarlo, non rivestendo all'interno del movimento alcun ruolo di responsabilità o di promozione. Si ritiene pertanto di poter concludere esprimendo un giudizio di non credibilità del suo racconto ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, tuttavia in considerazione dell'attuale stato di forte tensione riscontrabile nella zona di provenienza del ricorrente, a causa della repressione statale contro i gruppi separatisti, nonché alla luce delle sue opinioni a favore dell'indipendenza del Biafra, si ritiene che sussistano con ogni probabilità i seri motivi e l'oggettivo pericolo di vita, disattendendo pertanto sotto questo profilo la valutazione espressa dalla Commissione sull'assenza dei presupposti per concedere la tutela umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs 1998/286.

Si ritiene di respingere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto dal racconto del ricorrente, non sono rilevabili i presupposti relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, così come dispone l'art. 2 co I lett.e) D.Lgs 251/07, che mutua la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra.



Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato gli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 25/2008 definiscono gli atti di persecuzione che, per essere rilevanti ai fini della concessione dello status di rifugiato, devono essere generati da un organo dello Stato di provenienza del richiedente, ovvero da partiti o da qualsiasi altra organizzazione, anche non statale, ed anche di matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o anche di una parte consistente del suo territorio e deve essere idoneo a ledere diritti umani fondamentali.

Lo strumento di persecuzione può concretizzarsi nelle forme più diverse: oltre alla violenza fisica o psichica, l'atto persecutorio può anche consistere in un provvedimento legislativo o amministrativo o giudiziario, a condizione che esso si traduca in condotte discriminatorie o sproporzionate (tra queste, senz'altro rientrano quelle dirette contro un genere sessuale o contro l'infanzia).

I motivi della persecuzione devono riguardare la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un gruppo sociale o le opinioni politiche dell'individuo.

Inoltre, la domanda di protezione internazionale può essere accolta solo ove sia accertato che nel Paese d'origine non siano individuabili dei soggetti, quali lo Stato, ovvero partiti e/o organizzazioni che ne controllano il territorio ovvero organizzazioni Internazionali ivi presenti che possano offrire protezione attraverso l'adozione di misure adeguate atte ad impedire che il rifugiato possa subire atti persecutori o danni gravi.

Si ritiene che non sussistano neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. L'art. 2 comma 1, lett. G ed H del D.lgs n. 251/2007, definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero al quale non possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, "ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno" come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 c. 151, "e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica:

- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Non sussiste per il ricorrente in caso di rientro in Nigeria, il fondato timore di subire un grave danno per un clima di violenza generalizzata e diffusa, in quanto la sua zona di provenienza non presenta situazioni di conflitto armato, tali da comportare un rischio effettivo per la popolazione civile per il



solo fatto di vivere nel territorio del Paese stesso (Cfr. European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus, June 2017, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5937ed944.html>).

Si ritiene invece che il ricorrente con ogni probabilità in caso di rientro nel suo Paese corra un serio pericolo per la propria vita a causa dell'attuale situazione di tensione e per le violenze contro coloro che sostengono l'indipendenza del Biafra dalla Nigeria (Cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-October 2016)*, 10 November 2016, NGA105658.E, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5844003b4.html>).

Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il Ministero dell'Interno, pur costituendosi in giudizio, non ha sostanzialmente contrastato la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, richiamando al pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. n. 17674 del 2/9/2004.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,

riconosce a nato in Nigeria, il 01/01/1987 il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Compensa integralmente le spese di lite.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co.6, D.Lgs. 286/98 ove non abbia già provveduto

Si comunichi

Così deciso in Bologna il 07/04/2018

La Giudice Onoraria

Alessandra Villecco

